



COMITATO REGIONALE BASILICATA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato Ufficiale N° 118 del 13/6/2017

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

4. TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

4.1 DEFERIMENTO (N.8439/300 pfi 16-17/CS/MB/sds del 09/02/2017) SOCIETA' POLISPORTIVA VIGGIANO ED ALTRI;

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, composto dagli **Avvocati: Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi - Componenti**, nella seduta del **10 Giugno 2017** ha deliberato quanto segue.

PREMESSO

Che il **Procuratore Federale Interregionale** e il **Procuratore Federale Interregionale Aggiunto**, in prosecuzione di attività avviata con primo deferimento del **05 Maggio 2015**, con nota del **09 Febbraio 2017** in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferivano al **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**:

- **POSTIGLIONE GIUSEPPE**, soggetto inibito per anni cinque e precluso da ogni attività in ambito federale (C.U. n. 200/CGF del 19/03/2010);
- **NOCERA LUIGI; TROCCHI MICHELE; TANCREDI ANTONIO; LORUSSO GIUSEPPE; BUCCAFURNI MANUEL; RESTAINO MATTIA; DI RUGGIERO ANTONIO VINCENZO; ASQUINO AURELIO; PISTINCIUC RARES ANDREI; TINAGLIA JONATHAN; TOMASELLI LUCA STEFANO; TORINELLI VINCENZO; MANICONE WILLIAM MARIA; PERSIA ALESSIO; ESPOSITO GIOACCHINO GIOVANNI; RICCIO DANIELE**, all'epoca dei fatti calciatori della Società Polisportiva Viggiano;
- **SOCIETA' POLISPORTIVA VIGGIANO;**

per rispondere:

- **POSTIGLIONE GIUSEPPE**: *della violazione delle norme e degli atti federali nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all'art. 1-bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione all'art. 19 commi 2 e 3 dello stesso*



COMITATO REGIONALE BASILICATA

Via Robert Mallet, 1
85100 Potenza MT
Tel 0971 594168/9 Fax 0971.489950

website www.figcbasilicata.it
website www.lnd.it
e-mail segreteria@figcbasilicata.it

SCARICA L'APP UFFICIALE



LND Basilicata App



codice, perché, nonostante fosse inibito per anni cinque e precluso da ogni attività federale, ha di fatto svolto nella stagione sportiva 2014-2015 il ruolo e le funzioni di Presidente della Polisportiva Viggiano, ponendo in essere attività rilevanti per l'ordinamento federale sia nell'ambito tecnico che in quello economico, prendendo direttamente accordi con calciatori e tecnici;

- **NOCERA LUIGI; TROCCOLI MICHELE; TANCREDI ANTONIO; LORUSSO GIUSEPPE; BUCCAFURNI MANUEL; RESTAINO MATTIA; DI RUGGIERO ANTONIO VINCENZO; ASQUINO AURELIO; PISTINCIUC RARES ANDREI; TINAGLIA JONATHAN; TOMASELLI LUCA STEFANO; TORINELLI VINCENZO; MANICONE WILLIAM MARIA; PERSIA ALESSIO; ESPOSITO GIOACCHINO GIOVANNI; RICCIO DANIELE:** della violazione delle norme e degli atti federali nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1-bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 10, comma 1, dello stesso codice, per aver avuto contatti con soggetto inibito e precluso, Sig. Postiglione Giuseppe, in occasione dei rispettivi tesseramenti per la predetta Società e nel prosieguo della stagione sportiva 2014-15;
- **SOCIETA' POLISPORTIVA VIGGIANO:** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., quale Società a cui appartenevano i tesserati deferiti al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività contestata;

Che il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** all'udienza del **19 Aprile 2017** - rilevato in via preliminare come l'atto di **Deferimento**, datato **09/02/2017**, gli fosse, invero, pervenuto soltanto in data **16 Marzo 2017** e che, pertanto, i termini di cui al combinato disposto degli **artt. 32-ter e 34-bis C.G.S.**, dovevano intendersi decorrenti solo da quest'ultima data, coincidente con quella di sua effettiva conoscenza dell'esercizio da parte della **PROCURA FEDERALE** dell'azione disciplinare - riteneva opportuno, ricorrendone giusti motivi, avvalersi della facoltà di procedere all'abbreviazione dei termini a comparire, come prevista dall'**art. 30, comma 11, C.G.S.**, e ancora, riconoscendone la necessità, disponeva la loro sospensione ex **art. 34-bis C.G.S.**;

Che il ridetto **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** - constatata la regolarità delle comunicazioni a tutti i **Deferiti** (con eccezione per quella a **BUCCAFURNI Manuel** risultato irreperibile) e agli altri interessati indirizzate, preso atto della presenza del solo **Deferito NOCERA LUIGI** il quale, reso edotto della facoltà dall'**art. 23 C.G.S.** regolata, dichiarava di non essere interessato alla formalizzazione di correlata richiesta, preso atto, nondimeno, dell'oggettiva impossibilità di procedere a verifica delle eventuali intenzioni di concorrenti e non comparsi **Deferiti** riguardo la possibilità di accedere ad applicazione di sanzioni su richiesta delle parti dall'**art. 23 C.G.S.** disciplinata - procedeva all'audizione della **PROCURA FEDERALE** nella persona dell'**Avv. NICOLA MONACO**, il quale illustrava i motivi del **Deferimento**, formulando le seguenti richieste per:

- **POSTIGLIONE GIUSEPPE, inibizione per anni 1 (uno);**
- **SOCIETA' POLISPORTIVA VIGGIANO, € 600,00 di Ammenda;**
- **PER TUTTI I SOPRAINDICATI CALCIATORI DEFERITI, squalifica per 6 (sei) giornate;**

Che, il **Deferito MANICONE WILLIAM MARIA** faceva, in data **20 Aprile 2017**, pervenire memoria difensiva a discarico, a mezzo della quale, declinando ogni responsabilità in ordine ai fatti contestatigli, sollecitava l'archiviazione del **Deferimento** in suo danno attivato;

Tanto premesso, il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA:**

Verificata la propria competenza ed esaminati tutti gli atti relativi al **Deferimento** di **POSTIGLIONE GIUSEPPE**, della Società **POLISPORTIVA VIGGIANO**, nonché dei calciatori **NOCERA LUIGI; TROCCOLI MICHELE; TANCREDI ANTONIO; LORUSSO GIUSEPPE; BUCCAFURNI MANUEL; RESTAINO MATTIA; DI RUGGIERO ANTONIO VINCENZO;**

ASQUINO AURELIO; PISTINCIUC RARES ANDREI; TINAGLIA JONATHAN; TOMASELLI LUCA STEFANO; TORINELLI VINCENZO; MANICONE WILLIAM MARIA; PERSIA ALESSIO; ESPOSITO GIOACCHINO GIOVANNI; RICCIO DANIELE per i fatti negli stessi riportati e a ciascuno di essi ascritti;

Analizzata la documentazione dalla **PROCURA FEDERALE** a sostegno della propria azione complessivamente esibita, propedeuticamente ritiene come il **Deferimento** possa dirsi, in riferimento alle contestazioni nei loro confronti mosse, ammissibile nei confronti dei soli **CALCIATORI deferiti**, ma non anche in danno di **POSTIGLIONE GIUSEPPE** e della **Società POLISPORTIVA VIGGIANO**, per i motivi che vengono di seguito indicati;

Considerato, sempre in via preliminare, come la sospensione dei termini **ex art. 34 bis C.G.S.** in corso di dibattimento disposta, non sia stata contestata ovvero resistita da alcuna delle parti, questo **Organo** stima opportuno osservare come, le posizioni del ripetuto **POSTIGLIONE GIUSEPPE** e della **Società POLISPORTIVA VIGGIANO** debbano venire stralciate dal presente tronco processuale, per essere stati gli stessi e per i medesimi fatti oggetto del presente **Deferimento**, già sottoposti a giudizio e sanzionati con **Decisione** del **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, pubblicata su **C.U. n. 119 del 24/06/2016**;

Questo **Collegio**, pur osservando come il processo sportivo, caratterizzato da esigenze di particolare speditezza, celerità ed elasticità che ne tipizzano il rito, non possa venire acriticamente equiparato ad altri di natura penale o civile se non in ragione di talune specifiche fattispecie, ritiene, con particolare riferimento alla natura del **Deferimento** in parola (**promosso, nei confronti di tesserati la cui posizione non era stata precedentemente investigata, in prosecuzione di attività avviata con primo deferimento del 05 Maggio 2015**), come il principio del **ne bis in idem** debba, in relazione alle posizioni di **POSTIGLIONE GIUSEPPE** e della **Società POLISPORTIVA VIGGIANO**, senza meno trovare applicazione nel presente perimetro processuale una volta assunto ad ulteriore parametro comparativo l'orientamento della **Giurisprudenza** di legittimità che lo qualifica come assioma generale dell'ordinamento giuridico, dettato al fine di evitare duplicazione di giudizi (**Cass. Pen., S.U., n. 3465 del 2005**, decisioni e provvedimenti per il medesimo fatto commesso e contro la stessa persona, al fine, evidentemente, di scongiurare conflitti di pronunce tra loro ipoteticamente contrastanti).

Questo **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, pertanto, e in forza della sopra condivisa lettura, ritiene di poter osservare come il principio del **ne bis in idem** assuma rilevanza nel caso di specie con riferimento alle posizioni dei **Deferiti POSTIGLIONE GIUSEPPE** e **Società POLISPORTIVA VIGGIANO**, per essere stati i fatti oggetto della presente **regiudicanda** vagliati in sede di precedente giudizio e quindi giuridicamente e logicamente assorbiti dalla già resa **Decisione** pubblicata su **C.U. n. 119 del 24/06/2016** e come, conseguentemente, alcuna sanzione ancorché di natura meramente accessoria possa essere nei loro confronti ulteriormente irrogata;

Quanto, di converso, alla posizione di tutti gli altri **Deferiti** e con eccezione per quella del solo **BUCCAFURNI Manuel** risultato irreperibile e riguardo alla quale, in difetto di concreta possibilità di convocazione, si qualifica necessaria con specifico riferimento all'esigenza di acquisire dati utili alla sua effettiva reperibilità la retrocessione degli atti all'**Organo** inquirente, il **COLLEGIO**, lette le emergenze della completa istruttoria dalla **PROCURA FEDERALE** svolta a mezzo acquisizione documentale e visti gli **artt. 1 bis commi 1 e 5 C.G.S.** in relazione agli **artt. 10 comma 1 e 19 commi 2 e 3**, ritiene potersi affermare come gli eventi, così come contestati, consentano di qualificare acclarate le denunciate circostanze;

L'analisi della voluminosa documentazione dalla **PROCURA FEDERALE** prodotta a corredo della propria attività investigativa, permette di ritenere, in forza soprattutto delle plurime dichiarazioni in sede istruttoria acquisite, tutte congruenti e a maggior ragione convergenti nell'attestare la fondatezza

dell'impianto investigativo, senza meno confermato come tutti calciatori **Deferiti**, incluso **MANICONE WILLIAM MARIA** (dichiarazione resa alla **Procura Federale** in data **26 Febbraio 2016**), avessero intrattenuto contatti di natura tecnica, economica ed amministrativa con **POSTIGLIONE GIUSEPPE**, soggetto inibito e precluso da ogni attività federale;

Sul punto pertanto il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** stima, in forza anche di costante orientamento della **Giurisprudenza** in tema, come pienamente applicabile alla fattispecie in parola la previsione regolata dall'**art. 1-bis, comma 1 C.G.S.**, in relazione al successivo **art. 10, comma 1**, ritenuta quindi perfettamente aderente allo schema giuridico sportivo della **PROCURA FEDERALE**.

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** considera, pertanto e in definitiva, come non possano sussistere dubbi riguardo l'aperta violazione delle sopra citate norme da parte di tutti gli incolpati.

Questo **COLLEGIO**, alla luce delle risultanze istruttorie e dibattimentali ritiene, tuttavia, necessario operare dei distinguo nella condotta dei deferiti al fine di meglio circostanziarne l'effettivo grado di responsabilità e ponderare l'irrogazione delle sanzioni.

Appare, infatti, certamente opportuno considerare e valutare positivamente il diligente e in qualche modo collaborativo comportamento dal **Deferito NOCERA LUIGI** avuto (unico ad essere in sede dibattimentale comparso) riconoscibile quale attenuante rispetto all'acclarato comportamento violativo delle disposizioni del **C.G.S.**;

Questo **COLLEGIO**, ritiene, in definitiva e per l'effetto di quanto in narrativa rappresentato, come chiara sia emersa, seppur a titolo di colpa la responsabilità di tutti i **Deferiti CALCIATORI** per i motivi sopra indicati, in relazione ai fatti a ciascuno di essi ascritti e così per:

- **NOCERA LUIGI; TROCOLI MICHELE; TANCREDI ANTONIO; LORUSSO GIUSEPPE; BUCCAFURNI MANUEL; RESTAINO MATTIA; DI RUGGIERO ANTONIO VINCENZO; ASQUINO AURELIO; PISTINCIUC RARES ANDREI; TINAGLIA JONATHAN; TOMASELLI LUCA STEFANO; TORINELLI VINCENZO; MANICONE WILLIAM MARIA; PERSIA ALESSIO; ESPOSITO GIOACCHINO GIOVANNI; RICCIO DANIELE:** *della violazione delle norme e degli atti federali nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1-bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 10, comma 1, dello stesso codice, per aver avuto contatti con soggetto inibito e precluso, Sig. Postiglione Giuseppe, in occasione dei rispettivi tesseramenti per la predetta Società e nel prosieguo della stagione sportiva 2014-15;*

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** osserva, nondimeno, come i ridetti **Deferiti CALCIATORI**, ad eccezione del richiamato **NOCERA LUIGI**, debbano rispondere anche della violazione di cui all'**art. 1-bis, comma 3, C.G.S.** per non essersi presentati, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione;

Osservato, quindi, come, in ragione di quanto in motivazione meglio rappresentato e in assenza di precedenti specifici atti ad integrare recidiva nella condotta dei suddetti **Deferiti**, questo **COLLEGIO** ritenga lecita, in ragione anche di proprio consolidato orientamento **Giurisprudenziale**, l'applicazione di sanzioni mitigate rispetto alle richieste dalla **PROCURA FEDERALE** avanzate:

P.Q.M.

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** in parziale accoglimento delle richieste dal **SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE, Avv. NICOLA MONACO**, in sede di audizione del **19 aprile 2017** formulate, così provvede:

- in via preliminare, dichiara, in applicazione del **principio del "ne bis in idem"**, non doversi procedere, nei confronti di **POSTIGLIONE GIUSEPPE** nonché della **Società POLISPORTIVA VIGGIANO** in quanto già precedentemente giudicati e sottoposti a sanzione, da questo **Organo di Giustizia Sportiva**, per gli stessi fatti e per le stesse circostanze di cui al Deferimento in oggetto, come da **C.U. n. 119 del 24/06/2016**;

- sempre preliminarmente e per quel che riflette la posizione del **Deferito BUCCAFURNI Manuel** dispone la restituzione degli atti alla **PROCURA FEDERALE** per l'integrazione delle attività di sua competenza e manda alle Segreterie del **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** e del **C.R. BASILICATA** per i conseguenti adempimenti ;

quanto a tutti gli altri **deferiti**, irroga a:

- **NOCERA LUIGI** squalifica per **2 (due) giornate**;
- **TROCCOLI MICHELE; TANCREDI ANTONIO; LORUSSO GIUSEPPE; BUCCAFURNI MANUEL; RESTAINO MATTIA; DI RUGGIERO ANTONIO VINCENZO; ASQUINO AURELIO; PISTINCIUC RARES ANDREI; TINAGLIA JONATHAN; TOMASELLI LUCA STEFANO; TORINELLI VINCENZO; MANICONE WILLIAM MARIA; PERSIA ALESSIO; ESPOSITO GIOACCHINO GIOVANNI; RICCIO DANIELE**, squalifica per complessive **4 (quattro) giornate**, di cui **1 (una)** per violazione dell'**art. 1-bis, comma 3 G.C.S.**;

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** dispone altresì che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli **artt. 35 comma 4.1, 36 comma 10, 37 e 38 comma 8 C.G.S.** comunicata alla **PROCURA FEDERALE** nonché a tutte le altre parti presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie del **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** e del **C.R. BASILICATA** per i conseguenti adempimenti.

Publicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata del 13/6/2017

Il Segretario
(Rocco Picciano)

Il Presidente
(Pietro Rinaldi)